



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. ... 435

DEL ... 03/07/2025

OGGETTO: Approvazione del piano di abbattimento del daino (Dama dama) nel territorio della provincia di Verona durante la stagione venatoria 2025/2026.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

con il presente decreto emanato ai sensi dell'articolo 18 della L.R. n. 54/2012 viene approvato il piano di abbattimento del daino nel territorio della provincia di Verona, durante la stagione venatoria 2024/2025.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, PROGRAMMAZIONE
E GESTIONE ITTICA E FAUNISTICO-VENATORIA

VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 «Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 «Statuto del Veneto»» e in particolare l'art. 11;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 1649 del 29/11/2021 e n. 579 del 27/05/2024, di incarico di direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria al dott. Pietro Salvadori, fino al 30/06/2026;

VISTA la DGR n. 956 del 13/08/2024 di trasferimento in ruolo del dott. Pietro Salvadori nell'organico della Regione del Veneto, a seguito di procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO il decreto n. 396 del 17 settembre 2021 del Direttore della Direzione Agroambiente Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria con il quale sono stati individuati, ai fini e per gli effetti di quanto previsto all'articolo 18, lettera a), della LR n. 54/2012, gli atti e i provvedimenti amministrativi ex provinciali in materia di caccia e pesca di competenza del Direttore della Unità Organizzativa «Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria», assegnando allo stesso la responsabilità dei relativi procedimenti;

VISTI:

- a) l'articolo 11 - quattordicesimo, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria» (legge finanziaria 2006), nel quale si stabilisce che *«le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classe d'età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati (tra cui anche il cinghiale), appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge n. 157/92»*;
- b) la D.G.P. di Verona n. 80 in data 20 maggio 2015 con la quale sono state approvate le direttive per il prelievo degli Ungulati sul territorio provinciale, tutt'ora in vigore nelle more dell'approvazione dei criteri regionali di gestione degli Ungulati Cervidi e Bovidi, tra cui anche il daino;

- c) le Linee guida per la gestione degli Ungulati, contenute nel documento tecnico n. 91/2013, nelle quali l'I.S.P.R.A. ha stabilito le tempistiche relative al prelievo del capriolo nelle diverse classi di sesso e sociali;
- d) la nota dell'Unità organizzativa regionale "Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria" prot. n. 179426 in data 08 aprile 2025 con la quale è stata trasmessa all'I.S.P.R.A., la richiesta di parere in ordine ai tempi di prelievo degli Ungulati Cervidi e Bovidi (tra cui anche il daino) nel territorio della provincia di Verona durante la stagione venatoria 2025/2026;
- e) la nota dell'Unità organizzativa regionale "Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria" prot. n. 227168 del 07 maggio 2025 con la quale è stato sollecitato all'I.S.P.R.A. il rilascio del sopraccitato parere in ordine ai tempi di prelievo degli Ungulati per la stagione 2025/2026, con riferimento anche alla specie "daino";
- f) il parere favorevole dell'I.S.P.R.A. alla proposta gestionale di cui sopra, espresso con nota acquisita al protocollo regionale al n. 228710 del 08 maggio 2025;
- g) la D.G.R. n. 107 del 04 febbraio 2025 con la quale sono state approvate le disposizioni concernenti la caccia di selezione agli ungulati (capriolo incluso) relativamente alla stagione venatoria 2025/2026, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 12, comma 2, della legge n. 157/1992, all'articolo 16, comma 4, della L.R. n. 50/1993 e all'articolo 11-quattordices della legge 2 dicembre 2005, n. 248;

CONSIDERATO che le sopraccitate direttive approvate dalla Provincia di Verona con DGP n. 80/20215, tuttora vigenti nelle more dell'adozione delle nuove direttive regionali che andranno a normare la materia, regolamentano, sia le fasi organizzative, sia quelle attuative del prelievo di selezione, nonché definiscono le procedure successive all'abbattimento a carico dei vari soggetti coinvolti nella gestione faunistico/venatoria degli Ungulati, ai quali appartiene anche il daino;

DATO ATTO che il prelievo venatorio di selezione degli Ungulati, in relazione alle modalità di realizzazione, rappresenta un'importante strategia di gestione faunistica finalizzata al mantenimento degli equilibri tra le varie classi di sesso e d'età che caratterizzano ciascuna popolazione animale, con l'obiettivo del mantenimento di densità venatorie sostenibili dall'ambiente;

PRECISATO che proprio il prelievo di selezione, in ragione delle finalità soprammenzionate, viene programmato annualmente sulla base delle risultanze dei censimenti effettuati, dell'andamento dei prelievi della stagione pregressa e degli obiettivi gestionali prefissati, che dovranno naturalmente tenere conto delle caratteristiche del territorio sottoposto alla gestione faunistico-venatoria e alla sostenibilità ambientale;

CONSIDERATO che nella predisposizione del piano di abbattimento del daino, oggetto del presente provvedimento, sono stati tenuti in considerazione i risultati dei censimenti effettuati nei confronti delle specie durante il periodo primaverile (marzo e aprile 2025), che a loro volta sono stati messi a confronto con quanto rilevato nelle precedenti stagioni al fine di valutare il trend della popolazione;

VISTO l'articolo 16 della legge n. 157/1992 con la quale è stato previsto che la gestione e programmazione del prelievo degli esemplari di fauna selvatica all'interno delle aziende faunistico venatorie sia subordinato alla proposizione di piani di assestamento aventi l'obiettivo del raggiungimento delle densità ottimali delle singole popolazioni, con riferimento anche a quelle degli Ungulati, e del loro equilibrio con l'ambiente, finalizzato a consentire un prelievo venatorio compatibile con l'annuale incremento naturale, condizione primaria per un razionale e non distruttivo utilizzo della risorsa faunistica;

CONSIDERATO che gli stessi sopraccitati principi riguardo il prelievo venatorio in tali aree e agli Ungulati, sono stati ripresi all'articolo 29 della legge regionale n. 50/1993;

ACQUISITA la rendicontazione relativa all'attuazione dei piani di abbattimento degli Ungulati assegnati agli istituti venatori (AATC, CA e AFV) per la stagione venatoria 2024/2025, effettuata dal tecnico faunista dott. Paolo Demartin;

ACQUISITA, altresì, la rendicontazione dei censimenti primaverili del daino svolti dai singoli istituti venatori (AATC, CA e AFV) appartenenti alle unità gestionali "Lessinia" e "Monte Baldo", effettuata dal dott. biologo Ivano Confortini, funzionario della sede territoriale di Verona dell'Unità Organizzativa "Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria";

CONSIDERATO che i risultati della valutazione dei reperti anatomici (mandibole e trofei) relativi ai capi di daino abbattuti nella passata stagione venatoria e dei censimenti primaverili della specie, sono stati utilizzati dalla sede territoriale di Verona dell'Unità Organizzativa "Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria" ai fini della predisposizione del relativo piano di prelievo in selezione per la stagione 2025/2026;

CONSIDERATO che per la ripartizione dei contingenti di prelievo nelle diverse classi di sesso ed età si è tenuto conto delle indicazioni tecniche emanate dall'I.S.P.R.A. con il proprio documento di indirizzo "Linee guida per la gestione degli Ungulati" (2013);

DECRETA

1. di approvare il piano di abbattimento del daino (*Dama dama*), relativo al territorio della provincia di Verona, per la stagione venatoria 2025/2026, secondo le modalità stabilite nell'**Allegato A**), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di stabilire, altresì, che anche per il prelievo in selezione del daino all'interno dell'Azienda faunistico-venatoria "Tenuta Cervi" nel comune di San Zeno di Montagna, verrà adottato apposito decreto a seguito di istanza da parte del concessionario;
3. di precisare che, per quanto riguarda il prelievo e gli adempimenti propedeutici e conseguenti allo stesso, si applicano le disposizioni contenute, oltre che nel presente decreto, anche nella deliberazione del Presidente della Provincia di Verona n. 80 del 20 maggio 2015, con riferimento anche agli orari consentiti (da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto) e al numero massimo di capi consentiti al giorno e per l'intera stagione da parte del cacciatore;
4. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammissibile alternativamente il ricorso al Capo dello Stato entro i termini e con le modalità di cui al DPR 24 novembre 1971, n. 1199 o il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro i termini e con le modalità di cui al D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

f.to Dott. Pietro Salvadori



PIANO DI ABBATTIMENTO DEL DAINO IN PROVINCIA DI VERONA

Stagione venatoria 2025/2026

1. Ai Comprensori alpini, Ambiti territoriali di caccia n. 1 e 2 e all'Azienda faunistico-venatoria "La Rocchetta", per la stagione venatoria 2025/2026, sono assegnati i seguenti capi di daino, distinti per sesso e classe d'età:

ISTITUTI VENATORI	PICCOLI (M/F)	MASCHI	FEMMINE	TOTALI
A.T.C. n° 1 "Lessinia"	1	2	2	5
C.A. di Negrar	0	1	1	2
A.T.C. n° 2 - Valpantena	2	4	4	10
A.T.C. n° 2 - Val Squaranto	4	8	8	20
A.T.C. n° 2 - Val d'Illasi	1*			1
A.T.C. n° 2 - Val d'Alpone	1*			1
A.T.C. n° 2 - Val di Mezzane	0	1	2	3
C.A. di San Zeno di Montagna	0	2	2	4
C.A. di Costermano	0	1	2	3
C.A. di Caprino Veronese	0	2	1	3
C.A. di Torri del Benaco	0	1	2	3
A.F.V. "La Rocchetta"	5	10	11	26
TOTALI	82			

* capo generico a prescindere dal sesso e classe d'età

2. Le classi di prelievo di cui sopra, considerando i tempi di prelievo previsti al successivo punto 3., vanno così intese:

- piccoli = esemplari dell'anno di classe 0 (età 7-8 mesi), sia maschi che femmine;
- maschi = fusoni (giovani di 1 anno compiuto), balestroni e palanconi (adulti) - classi I e successive;
- femmine = sottili (giovani di 1 anno compiuto) e adulte - classi I e II.

3. Tempi di prelievo:

- a) **piccoli di classe 0, sia maschi che femmine:** dal 01 dicembre 2025 al 28 febbraio 2026;
- b) **maschi di tutte le classi (fusoni, balestroni e palanconi):** dal 15 settembre 2025 al 29 settembre 2025 e dal 01 novembre 2025 al 28 febbraio 2026;
- c) **femmine di tutte le classi (adulte e sottili):** dal 01 dicembre 2025 al 28 febbraio 2026.

4. Orari

Il prelievo è consentito da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto.

5. Carniere individuale giornaliero

Il carniere giornaliero individuale è stabilito in non più di un (1) capo.

4. Il prelievo è consentito dal cacciatore, al quale è stato assegnato il capo, per un massimo di cinque giornate

alla settimana, ad esclusione del martedì e del venerdì.

5. In caso di abbattimento contemporaneo di femmina e piccolo, si dovrà procedere prima all'abbattimento del piccolo e poi della femmina.
6. Deve essere data priorità all'abbattimento dei soggetti visibilmente debilitati, menomanti o comunque morfologicamente di corporatura inferiore alla media, in particolare durante il prelievo delle femmine. Qualora tali abbattimenti avvengano all'interno dei sopraccitati periodi specificatamente previsti per ciascun sesso e classe d'età, il capo dovrà essere messo a disposizione del personale del Corpo di Polizia provinciale per gli opportuni accertamenti sanitari.
7. L'abbattimento per motivi sanitari, al di fuori dei periodi di cui al punto 3. può essere effettuato solo dal personale del Corpo di Polizia provinciale o da altro personale dalla stessa autorizzato.
8. Ogni A.T.C., Comprensorio alpino e A.F.V. dovrà costantemente tenere aggiornato l'andamento degli abbattimenti allo stesso assegnati.